

Genova, 19 gennaio 2015

Antonio ARGENIO  
Pietro BESSI  
Federico CALISSANO  
Vincenzo CAMPO ANTICO  
Giovanni CIURLO  
Stefano FILIPPINI  
Filippo INGRAFFIA  
Stanislao LUCHESCHI  
Emilio MARTINOTTI  
Andrea VILLA

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Chiara Albusceri  
Gabriella Allodi  
Simone Bacchieri  
Simona Bacco  
Guglielmo Brodasca  
Cinzia Calapai  
Pietro Cappa  
Stefania Caretto  
Andrea Chiodi  
Alice Finamore  
Andrea Frassinetti  
Giovanna Galardi  
Valentina Ganzarolli  
Laura Giuliano  
Monica Guidotti  
Camilla Lonoce  
Paolo Mandarino  
Daniela Martino  
Valentina Menini  
Cristiano Merli  
Angela Muscau  
Tony Prata  
Paolo Prosdocimi  
Isabella Rovina  
Luca Russo  
Alessandro Sapia  
Silvia Traverso  
Nicola Tonelli  
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:  
Massimo Calissano  
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11  
20121 Milano  
T +39 02 7211751  
F +39 02 72117575  
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 10/13  
16121 Genova  
T +39 010 553241  
F +39 010 5532460  
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12  
10121 Torino  
T +39 011 5119101  
F +39 011 5920226  
studio.torino@stlex.it  
CF/P.IVA 03022160109  
www.stlex.it

**CIRCOLARE N. 1 / 2015**

**Oggetto: Decreto “Semplificazioni” – DLgs. 21.11.2014 n. 175 – novità in materia di Certificazione Unica**

**PREMESSA**

Il D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 ha introdotto, tra l’altro, il “modello 730 precompilato” a decorrere dal 2015 e in via sperimentale, utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (es. banche, assicurazioni, enti previdenziali).

Per consentire ciò, il suddetto decreto ha, tra l’altro, modificato l’art. 4 del DPR 322/98, imponendo ai sostituti d’imposta di trasmettere all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative alle somme erogate nell’anno entro il 7 marzo dell’anno successivo.

Rimangono invariati gli altri adempimenti a carico dei sostituti d’imposta (inclusa la presentazione del modello 770 entro il 31 luglio).

**NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA**

Il 15 gennaio 2015 è stato approvato il modello definitivo di Certificazione Unica (si veda allegato), che riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, in precedenza certificati mediante il modello CUD, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, alcuni redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale) e i corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73, finora certificati in forma “libera”.

Il sostituto d’imposta deve quindi utilizzare la nuova Certificazione Unica in relazione ai redditi corrisposti nel 2014, da consegnare ai propri sostituiti entro il 28 febbraio 2015 (termine che, cadendo di

sabato, deve ritenersi differito a lunedì 2 marzo). Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione, ad esempio il modello CUD 2014 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, entro il suddetto termine deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2015, comprensiva dei dati già certificati.

Una settimana dopo, entro il 9 marzo 2015 (poiché il 7 marzo cade di sabato), i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) le predette certificazioni all'Agenzia delle Entrate, compilando l'apposito frontespizio, nel rispetto delle specifiche tecniche che sono state approvate.

L'obbligo di trasmissione delle certificazioni riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato.

Nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

Invece, non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, da rilasciare ai percettori continuando ad utilizzare lo schema approvato con il provvedimento del 7 gennaio 2013.

Inoltre, non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti:

- esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
- redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a soggetti residenti all'estero, nei casi in cui non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
- redditi erogati dall'INPS agli eredi residenti all'estero del sostituito, per i quali non è stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale.

La Certificazione Unica da inviare all'Agenzia delle Entrate comprende anche il nuovo "Quadro CT", con il quale i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia la "sede telematica" (propria o di un intermediario incaricato) per la ricezione delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4). Il nuovo Quadro CT, pertanto, deve essere compilato dai sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica" e sostituisce l'apposito modello approvato, da ultimo, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013. Quest'ultimo modello deve però continuare ad essere utilizzato dai sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell'intermediario o modifica dello stesso).

### **SANZIONI**

Il “nuovo” comma 6-quinquies dell’art. 4 del DPR 322/98 stabilisce che per ogni certificazione omessa, trasmessa in maniera errata o tardiva si applica la sanzione di 100 euro, con esclusione della possibilità di applicare il “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97. In ipotesi di trasmissione errata della certificazione, non ci sono sanzioni se essa viene ritrasmessa correttamente entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

\*\*\*\*

**Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Studio Legale Tributario**